

Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di presunte violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing)

Area General Counsel – Settore Legal&Compliance

28.06.2023

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del XX/06/2023

1. Fonte normativa e natura dell'istituto

Con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (in seguito D.lgs. 24/2023) è stata definitivamente recepita nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva UE dd. 23 ottobre 2019 n. 1937 (in seguito anche Direttiva UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e violazioni delle disposizioni normative nazionali, con la quale è stata ridisegnata la normativa italiana in materia di Whistleblowing nel settore pubblico e nel settore privato.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 sono state superate le precedenti previsioni normative in materia ed è stata introdotta una nuova disciplina unitaria nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e privato. In tal contesto, con l'espressione Whistleblower (in seguito anche Segnalante) si fa riferimento alla persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (in seguito anche segnalazione).

Si rende noto che la presente procedura specifica per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, tiene conto, pertanto, delle novità normative introdotte dalla legislazione di recepimento della Direttiva UE in materia sopra citata.

A tale riguardo, si precisa che Pensplan Centrum S.p.A. (in seguito anche Società o Pensplan Centrum) si è dotata di una soluzione applicativa - Piattaforma segnalazioni Whistleblowing (in seguito Piattaforma) - che consente ai propri Dipendenti, ai lavoratori ed agli altri soggetti legittimati, di poter inviare segnalazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto della totale riservatezza del Segnalante, e che permette, altresì, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT) della Società - quale soggetto destinatario della segnalazione - di gestire, su canali separati rispetto a quelli aziendali, le segnalazioni ricevute, nel rispetto delle menzionate disposizioni e condizioni.

2. Scopo e finalità della procedura

La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina europea in materia di tutela del Whistleblower che segnala illeciti, ai sensi degli artt. 3 e ss., D.lgs. 24/2023.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, definendo il ruolo ed i compiti dei diversi soggetti coinvolti, nonché le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.

3. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione

Ai fini dell'applicazione della disciplina del Whistleblowing possono inoltrare una segnalazione le seguenti categorie di soggetti (art. 3, D.lgs. 24/2023):

- A. i Dipendenti della Società;
- B. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- C. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società (D.lgs. 50/2016, D.lgs. 36/2023 e L.P. Tn 23/1990);
- D. i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
- E. i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- F. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La normativa di recepimento della Direttiva UE ha previsto che la tutela del Segnalante (cfr. paragrafi 9 e 10 della presente procedura) è garantita nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (ad es. pensionati).

4. Destinatario, soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni e comunicazione di misure ritorsive

Le violazioni di cui il Dipendente, ovvero gli altri soggetti legittimati, siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e dell'attività svolta in favore della Società, possono essere segnalate:

- al **RPCT** della Società – segnalazione interna;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito anche Autorità o **ANAC**) - segnalazione esterna;
- tramite divulgazione pubblica, ovvero sia rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
- mediante denuncia all'**Autorità giudiziaria** ordinaria o a quella contabile;

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa ad una valutazione discrezionale del Whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 6 D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna o procedere alla divulgazione pubblica. La presente procedura disciplina la segnalazione interna; per le informazioni relative alle altre tipologie di segnalazioni sopra citate, si rimanda all'Allegato 1.

4.1 Segnalazione interna al RPCT

La Società indica la Piattaforma quale strumento preferenziale per la trasmissione di segnalazioni al RPCT, in quanto in grado di assicurare il massimo grado di riservatezza, nonché garantire che vi sia una relazione diretta sul piano informativo tra il Segnalante e il RPCT, senza che vi siano intermediazioni in questo rapporto.

Qualora il Segnalante dovesse trasmettere le segnalazioni con modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente procedura, lo stesso sarà invitato ad inviarle direttamente al RPCT, tramite Piattaforma. Tenuto conto, infatti, che l'unico soggetto, all'interno della Società, che può ricevere le segnalazioni di Whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del Segnalante, è il RPCT, nel caso in cui la segnalazione pervenga al superiore gerarchico, ovvero pervenga per errore ad un qualsiasi altro Dipendente attraverso un canale diverso dalla Piattaforma, la segnalazione verrà trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al RPCT, il quale darà notizia della trasmissione al Segnalante invitandolo a procedere alla segnalazione mediante la Piattaforma

Costituisce grave illecito disciplinare l'omessa trasmissione da parte del superiore gerarchico/Dipendente della segnalazione al RPCT entro 7 giorni dal suo ricevimento,

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT provvederà a:

- rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 giorni** dalla data di ricezione;
- interagire con il Segnalante, chiedendo, se necessario, eventuali integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento, o entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione con le modalità ed i termini indicati al paragrafo n. 8;
- fornire indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro, nonché in una sezione specificamente dedicata del sito istituzionale della Società

Le **comunicazioni di misure ritenute ritorsive** adottate dalla Società nei confronti del Dipendente, ovvero degli altri soggetti indicati sub paragrafo 3. (Cfr. paragrafo 10), in ragione della segnalazione, devono essere comunicate **esclusivamente ad ANAC** da parte del Segnalante.

5. Oggetto della segnalazione

La segnalazione consiste in una comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Prendendo atto del fatto che non esiste una lista tassativa di reati o violazioni che possono costituire l'oggetto del Whistleblowing e che lo scopo della normativa consiste nel prevenire o contrastare fenomeni tra loro diversi, il D.lgs. 24/2023 ha introdotto all'art. 2 un'elencazione di violazioni che devono essere considerate rilevanti per le attività svolte dalla Società, ai fini della segnalazione da parte del Whistleblower e che consistono in:

- A. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- B. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione ivi previsti (cd. reati presupposto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
- C. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione ed attuazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- D. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- E. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, ovvero uno spazio interno senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- F. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati sub) C, D, E.

Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

6. Contenuto delle segnalazioni

Come sopra anticipato, la Società privilegia e raccomanda l'utilizzo della Piattaforma quale strumento per la trasmissione delle segnalazioni. In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione, il Segnalante sarà tenuto a fornire tutti gli elementi utili richiesti dalla Piattaforma al fine di permettere al RPCT di svolgere le dovute verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nel caso di utilizzo dell'ulteriore modalità di trasmissione delle segnalazioni (incontro diretto su richiesta del Segnalante), il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, indicando la categoria di appartenenza di cui al paragrafo 3 della presente procedura;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e unità organizzativa in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che potenzialmente sono a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non ineriscano al contesto, all'operatività e, in generale, al ruolo di Pensplan Centrum;
- le segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il Segnalante sa di essere false.

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità di seguito precisate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il Whistleblower che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime ovvero a quelle che pervengono da soggetti estranei alla Società (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

La Società provvederà comunque a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei alla Società pervenute attraverso i canali dedicati al Whistleblowing, le quali verranno protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al RPCT.

7. Modalità e destinatari della segnalazione interna

È possibile accedere alla Piattaforma tramite il link <https://segnalazioni.pensplan.com> pubblicato nel sito web di Pensplan Centrum sotto la sezione "Società Trasparente" (<https://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/prevenzione-della-corruzione.asp>) nonché nel Portale del Dipendente (Organizzazione Aziendale/Procedura whistleblowing e modulo di segnalazione/Piattaforma segnalazioni Whistleblowing). **Tale modalità costituisce la via preferenziale per la trasmissione di segnalazioni in quanto in grado di assicurare il massimo grado di riservatezza.**

Per l'ulteriore modalità di trasmissione della segnalazione:

- **incontro diretto su richiesta del Segnalante**: la richiesta dell'incontro potrà avvenire inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail segnalazioni-rpct@pensplan.com. L'incontro è documentato dal RPCT mediante verbale che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria

sottoscrizione. In occasione dell'incontro, al fine di garantire la massima tutela della riservatezza del Segnalante, nonché per assicurare che vi sia una relazione diretta sul piano informativo tra il Segnalante ed il RPCT, quest'ultimo fornisce supporto al Segnalante nell'inserimento della segnalazione all'interno della Piattaforma, quale canale preferenziale adottato dalla Società.

Il RPCT, in caso di ricezione della segnalazione attraverso quest'ultima modalità, identifica il Segnalante in base all'identità, la qualifica e il ruolo e separa immediatamente tali dati identificativi dal contenuto della segnalazione, attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi. In tal modo sarà possibile verificare la fondatezza della segnalazione in modalità anonima e, solo nei casi in cui sia strettamente necessario, rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del Segnalante.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei sopra elencati casi di esclusione sono archiviate dal RPCT, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione in sede di relazione annuale del RPCT medesimo (art. 1, co. 14, della l. n. 190/2012).

Nelle suddette ipotesi, l'archiviazione potrà essere preceduta dalla richiesta al Segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. Le segnalazioni di condotte illecite riferibili al personale o all'ambito di intervento di altri enti saranno trasmesse con le necessarie cautele agli enti eventualmente competenti.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT quale "persona coinvolta", ovvero il RPCT dovesse risultare in conflitto di interessi, il Segnalante invia la segnalazione all'ANAC, utilizzando gli appositi canali previsti dall'Autorità stessa.

8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, potendo avvalersi della risorsa a supporto del RPCT e delle competenti strutture aziendali.

All'occorrenza, il RPCT può avvalersi della collaborazione anche di organi di controllo esterni alla Società (tra cui ad esempio Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate) così come di professionisti esterni esperti delle materie oggetto di segnalazione.

Il Segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, esclusivamente tramite la Piattaforma. Il RPCT entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione rilascia al Segnalante apposito avviso di ricevimento, procedendo entro 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di ricevimento, ovvero entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, con un esame preliminare della stessa al fine di valutare la **sussistenza dei requisiti essenziali** per poter accordare al Segnalante le tutele previste e decidere per l'avvio o meno della fase istruttoria, redigendo apposito verbale.

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT utilizza i seguenti criteri:

- A. manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società;
- B. manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;

- C. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- D. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza del RPCT;
- E. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- F. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- G. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti così come richiesti dalla Piattaforma ovvero nel modulo di segnalazione allegato alla presente.

Nei casi di cui alle lett. C. e G., il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi tramite la Piattaforma.

Laddove il RPCT ritenga che la segnalazione, in conseguenza dei contenuti in essa riportati, debba essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile, il Segnalante sarà informato dell'inoltro alla competente Procura e pertanto eventuali successive integrazioni alla medesima segnalazione dovranno essere trasmesse all'Autorità giudiziaria individuata.

Il RPCT dà avvio all'**istruttoria** definendola entro un termine di due mesi (decorrenti dalla scadenza dei 15 giorni utili alla valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti ed informazioni ulteriori, esclusivamente tramite la Piattaforma. Qualora fosse necessario, può anche acquisire atti e documenti da altre unità organizzative, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

In ogni caso, il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il RPCT, entro i 15 giorni successivi alla definizione dell'istruttoria, nel rispetto del termine dei 3 mesi complessivamente previsti dal D.lgs. 24/2023, conclude il procedimento provvedendo:

- all'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione, qualora la medesima si rivelasse manifestamente infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ovvero
- ove ravvisi la non manifesta infondatezza della segnalazione, all'inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza e
- a dare comunicazione del fatto segnalato, evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza, all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura.

Il RPCT provvede, inoltre, a dare notizia dell'esito del procedimento al Segnalante, tramite Piattaforma. Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della Legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del Segnalante.

9. Tutela della riservatezza e ulteriori misure di protezione.

Il D.lgs. 24/2023 ha ampliato la platea dei soggetti destinatari delle misure di protezione in caso di segnalazioni di violazioni di disposizioni normative europee o nazionali. Nello specifico l'art. 3, comma 5, ha previsto che le suddette misure si applicano anche:

- ai facilitatori, ovvero persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che siano legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con tale soggetto un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Si riportano di seguito le forme di tutela del Segnalante previste a livello normativo (art. 12, D.lgs. 24/2023):

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare seguito alle stesse

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il D.lgs. 24/2023 sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

2. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante e sottrazione della segnalazione al diritto di accesso

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Il divieto di rilevare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al Segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono, pertanto, sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e s.s. della Legge 241/1990. Inoltre, conformemente a quanto indicato dall'Autorità, la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è esclusa dall'accesso civico generalizzato di cui al D.lgs. 33/2013. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

Ulteriore tutela alla riservatezza del Segnalante deriva dall'art. 2-*undecies* del D.Lgs. 196/2003, per effetto del quale, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Società, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003¹.

Il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone, infine, che nella gestione delle segnalazioni si garantisca la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni alle autorità competenti.

3. Coinvolgimento di soggetti terzi

È raccomandato di prestare particolare attenzione alla tutela della riservatezza del Segnalante nel momento in cui si renda necessario per il RPCT coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni alla Società) per le verifiche sui fatti segnalati.

Nel caso in cui si renda necessario trasmettere, da parte del RPCT, la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, la trasmissione avverrà nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante con evidenziazione che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al Segnalante.

Per quanto riguarda il momento fino al quale nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza, l'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 prevede che:

- nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.)².
- Nel procedimento dinanzi alla **Corte dei Conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria, a seguito della quale l'identità del Segnalante potrà essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
- Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del Segnalante non può essere rivelata. Nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la

¹ Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante per la protezione dei dati personali accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati. Il Garante per la protezione dei dati personali fornisce riscontro circa il relativo esito.

² L'art. 203 c.p.p. prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati. I primi orientamenti della Cassazione in tema di "whistleblowing" (Cass. pen., sez. VI, n. 9041 e n. 9047 del 31 gennaio 2018) chiariscono che il canale del whistleblowing garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sul piano disciplinare, ferma restando la necessità di rivelare le sue generalità laddove la segnalazione assurga a vera e propria dichiarazione accusatoria in ambito penale e l'individuazione del whistleblower sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Società non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il Segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In quest'ultimo caso è data comunicazione scritta al Segnalante della necessità di rivelare i dati riservati in quanto indispensabili ai fini della difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti **altri soggetti** che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni alla Società, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del Segnalante. Tali soggetti sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

4. Limitazioni della responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al Segnalante, si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Le fattispecie non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, riguardano, in particolare:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere delle condizioni di seguito elencate, in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa:

1. la prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. Il Segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere - non in base a semplici illazioni - che quelle informazioni siano indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

2. la seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.lgs. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nei paragrafi 6 e 7 della presente procedura).

Per le limitazioni di responsabilità rileva, inoltre, il profilo dell'accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni, che esonera dalla responsabilità.

La scriminante opera non solo con riguardo alla rivelazione e diffusione di informazioni ma anche rispetto a comportamenti, atti od omissioni compiuti dal Segnalante, purché collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e necessari a rivelare la violazione.

5. Divieto di ritorsione e misure di protezione

Ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing, è vietata ogni forma di ritorsione, sia essa tentata o minacciata. A tal proposito il Legislatore ha accolto una nozione più ampia di ritorsione, ricomprendendo *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”* (art. 2, comma 1, lettera m), D.lgs. 24/2023).

Il D.lgs. 24/2023, all’art. 17, riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di talune fattispecie che potrebbero rappresentare una ritorsione, quali:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all’ANAC che, sulla base di apposite convenzioni, si avvale della collaborazione di enti del Terzo settore che forniscono alle persone Segnalanti delle misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al Patrocinio a spese dello Stato.

Fermo restando che le **comunicazioni di misure ritenute ritorsive** adottate dalla Società nei confronti del Dipendente, ovvero degli altri soggetti indicati sub paragrafo 3., in ragione della segnalazione, devono essere comunicate **esclusivamente ad ANAC** da parte del Segnalante (Cfr. paragrafo 4), in caso di ritorsioni, ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza di Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando la competenza esclusiva dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e dell'eventuale applicazione della sanzione amministrativa (art. 21, D.lgs. 24/2023).

L'Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure necessarie – anche provvisorie – necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro (anche in caso di licenziamento a causa della segnalazione), l'ordine di cessazione della condotta posta in essere, nonché la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

Le misure di protezione previste per il Segnalante si applicano quando, al momento della segnalazione, o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere. Tuttavia, qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, non sono previste tutele a favore del Segnalante ed allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubbliche anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato ed ha subito ritorsioni. Lo stesso vale nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi ed agli organismi competenti dell'Unione europea.

10. Sanzioni

Con il D.lgs. 24/2023 il Legislatore ha riconosciuto unicamente ad ANAC il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni riscontrate ed appurate, così come previste all'art. 21. Le sanzioni previste sono le seguenti:

- A. da 10.000,00 a 50.000,00 Euro quando ANAC accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12, D.lgs. 24/2023;
- B. da 10.000,00 a 50.000,00 Euro quando ANAC accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5, D.lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute;

- C. da 500,00 a 2.500,00 Euro nel caso di perdita di tutele per il Segnalante, salvo che lo stesso non sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023, non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, 4° comma c.c..

11. Formazione e sensibilizzazione in materia di Whistleblowing

Pensplan Centrum garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di Whistleblowing, anche in occasione della formazione periodica obbligatoria, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

Tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni (si pensi al caso in cui erroneamente la segnalazione invece di pervenire attraverso i canali corretti pervenga tramite protocollo) devono ricevere un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di attuazione della presente procedura.

La Società intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).

La Società, anche per il tramite del Settore Amministrazione del Personale o del RPCT, invia a tutto il personale una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità del Whistleblowing, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e gli estremi della presente procedura esplicativa delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni.

12. Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura

La presente procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023.

Eventuali revisioni o modifiche della presente procedura sono approvate dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo.

La presente procedura è comunicata a tutti i Dipendenti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Società Trasparente", anche a beneficio degli altri soggetti legittimati, nonché resa disponibile nella intranet aziendale.

13 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione a corredo sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 24/2023 la bozza della presente procedura è stata previamente condivisa con le principali Organizzazioni Sindacali, anche ai fini di una valutazione di adeguatezza dei canali di segnalazione interna adottati dalla Società.

SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA O CONTABILE

• Segnalazione esterna ad ANAC

Tra le principali novità introdotte con la Direttiva UE, e di conseguenza con il D.lgs. 24/2023, va menzionata la previsione di “segnalazioni esterne”, relativamente alle quali ANAC diventa l'unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni ed eventualmente provvedere all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Si tratta di un canale di comunicazione indipendente e autonomo, ad ulteriore garanzia dell'efficacia della disciplina e di tutela del Segnalante. In tal caso, il Segnalante dovrà indirizzare le proprie comunicazioni direttamente ad ANAC esclusivamente qualora ricorrano, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:

- non sia previsto il canale di segnalazione interna obbligatoria, ovvero non sia attivo, ovvero non sia conforme a quanto previsto dalle diverse disposizioni di legge;
- il Segnalante abbia effettuato una segnalazione interna, ma questa non abbia sortito alcun effetto;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito, ovvero che la stessa potrebbe determinare rischio di ritorsione nei suoi confronti;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Legislatore, con la nuova disciplina normativa in materia di Whistleblowing, ha attribuito ad ANAC tre principali poteri:

- **Potere regolatorio:** ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni 3 anni, le proprie procedure per il ricevimento ed il trattamento delle segnalazioni esterne;
- **Potere di gestione delle segnalazioni esterne:** ANAC è l'unico soggetto legittimato al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni esterne, siano esse in forma scritta tramite la piattaforma informatica, siano esse in forma orale attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale ovvero mediante incontro diretto;
- **Potere sanzionatorio:** ANAC applica al responsabile delle violazioni le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 21, D.lgs. 24/2023.

La gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente ad ANAC che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione allegata. Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso Segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso da ANAC, questa è trasmessa all'Autorità entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al Segnalante.

ANAC individua personale altamente qualificato per la gestione del canale di segnalazione esterna che viene incaricato di:

- fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna, interna e sulle misure di protezione;
- rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione esterna **entro 7 giorni** dalla data di ricezione, salvo esplicita richiesta contraria della persona Segnalante, ovvero qualora l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante medesimo;
- interloquire con il Segnalante richiedendo, se necessario, delle integrazioni;
- dare seguito alle segnalazioni ricevute, svolgendo la relativa istruttoria anche mediante audizioni ed acquisizione di documenti;
- dare riscontro entro 3 mesi al Segnalante, o se ricorrono motivate ragioni, entro 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna, ovvero dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare al Segnalante l'esito finale dell'istruttoria che può consistere in una raccomandazione, sanzione amministrativa, trasmissione alle autorità competenti o nell'archiviazione.

Laddove pervengano ad ANAC segnalazioni di violazioni che non rientrano nell'ambito di propria competenza, questa provvede alla trasmissione delle segnalazioni medesime alle competenti Autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, dandone contestualmente notizia al Segnalante.

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, ANAC potrà dare priorità a quelle aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico, ovvero di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea, provvedendo eventualmente all'archiviazione di quelle di lieve entità.

- **Divulgazione pubblica**

Del tutto innovativa è la previsione introdotta dall'art. 15 D.lgs. 24/2023 che per la prima volta ha disciplinato la possibilità per il Segnalante di presentare le proprie segnalazioni tramite "divulgazione pubblica", ovvero la possibilità di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, purché ricorrano i seguenti specifici presupposti:

- il Segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero solamente esterna, e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non possa avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

In ogni caso vengono rispettate le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con specifico riferimento alla fonte della notizia.

- **Denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile**

Il D.lgs. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si precisa che qualora il Whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal Whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il Dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dalla normativa di riferimento per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni sono rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

Allegato 2

Allegato al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”

Consultabile al link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024>